



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

Circolare n. 2 del 16/01/2020

- 1) Le news di gennaio
- 2) Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali
- 3) Utilizzo delle perdite da parte di studi associati e società
- 4) Verifiche contabili di inizio anno
- 5) Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2020
- 6) Nuovi obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria
- 7) Ultime novità in tema di corrispettivi telematici
- 8) Veicoli in uso ai dipendenti e agli amministratori

1. Le news di gennaio

Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare rendite e usufrutto

In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale allo 0,05% con decorrenza dal 1° gennaio 2020 sono stati rideterminati i moltiplicatori e i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposta di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatti a partire dal 1° gennaio 2020.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 14,4375%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 7,775%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,8625%; per i leasing immobiliari a tasso fisso è pari all'8,85% e a tasso variabile è pari al 7,8250%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 6,8375% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 6,9250%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

Nuove tabelle ACI per il 2020

Sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 le nuove tabelle ACI suddivise per semestri. I costi chilometrici individuati dalle suddette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone (a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta) della autovettura aziendale.

L'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente. La motivazione della pubblicazione delle differenti tariffe per il calcolo del fringe benefit è legata alle novità introdotte dalla L. 160/2019.

Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 la quota imponibile della retribuzione in natura corrispondente all'utilizzo a scopo promiscuo dell'autovettura aziendale è calcolata in misura pari al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici indicati nelle tabelle (nessuna variazione rispetto a quanto in vigore fino a oggi).

Per i contratti che saranno stipulati dal 1° luglio 2020 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:

- al 25% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
- al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- al 40% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020) se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% dal 1° gennaio 2021);
- al 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020) se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021).

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva. Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Modificata la misura del tasso legale

Con il Decreto datato 12 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,05% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020". Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale passa dallo 0,8% allo 0,05%.

2. Regole per il corretto utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali

Le compensazioni "orizzontali" (tra tributi diversi) dei crediti fiscali sono soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.

Le novità del "Decreto Fiscale"

In questo processo normativo tendente a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, si inseriscono le novità contenute nell'articolo 3, D.L. 124/2019 (convertito, con modificazioni, nella L. 157/2019) che prevede, già con riferimento ai crediti maturati nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per importi superiori a 5.000 euro annui, anche per i tributi diversi dall'Iva, il loro utilizzo in compensazione "orizzontale" solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine.

Con le recenti modifiche, si incrementano i casi nei quali occorre fare ricorso ai canali ufficiali dell'Agenzia delle entrate per trasmettere modelli F24 recanti compensazioni orizzontali, anche parziali: i privati (non titolari di partita Iva) e i sostituti d'imposta, saranno tenuti a presentare i modelli F24 esclusivamente tramite i canali "ufficiali" dell'Agenzia (direttamente attraverso Entratel o Fisconline oppure rivolgendosi ad intermediari abilitati).

Con la risoluzione n. 110/E/2019 l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti, riportando in calce una tabella che propone i codici tributo dei crediti utilizzabili in compensazione.

Le regole per i crediti IVA

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2019 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2020, occorre ricordare che l'utilizzo del credito Iva per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro: può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge ed è obbligatorio effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione del "visto di conformità".

Per le c.d. start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie sopra indicate.

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali (anche dei crediti annuali Iva di qualsiasi importo essi siano) torna a essere possibile, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Compensazione "libera" per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2019 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2020;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro, sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: ossia i "primi" 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell'anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2020);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2019 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020).

Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva.

Il contribuente non dovrà più attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio 2020), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 7 febbraio 2020, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro, già a partire dal successivo 17 febbraio 2020 (il 16 febbraio 2020 cade di domenica). Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine "mobile" che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale.

Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2018

Per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2018, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2020 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa all'anno 2019, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2018" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2018 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2019 e le tempistiche sono già state rispettate;
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2018 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2020 come credito Iva relativo all'anno 2019 e come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni è opportuno valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione "orizzontale" del credito Iva relativo all'anno 2019 o del residuo credito Iva relativo all'anno 2018.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.

Le “nuove” regole in tema di compensazione “orizzontale”

Analogamente a quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, a partire dai crediti maturati nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per gli importi superiori a 5.000 euro annui, anche per gli altri crediti fiscali (imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali e Irap) il loro utilizzo in compensazione “orizzontale” è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito. Dal 1° gennaio 2020, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione orizzontale solo i crediti di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare. Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) è fissato in 1.000.000 euro.

- Si ricorda che il limite di compensazione in commento si applica:
cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali.

3. Utilizzo delle perdite da parte di studi associati e società

Le ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai propri associati, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.

Secondo la posizione proposta dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 56/E/2009, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di reddito a questi attribuibile;
- il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione e utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- in caso di eccedenza, il socio può “restituire” allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni.

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia delle entrate richiede un esplicito assenso dei partecipanti. e modalità previste sono:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- atto privato registrato presso l'Agenzia a tassa fissa;
- raccomandata;
- tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

Il consenso può essere continuativo oppure per ciascun anno, fondamentale che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell'F24 contenente il credito compensato.

Ovviamente, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio, il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di riattribuzione. Le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzate dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente.

Compilazione del modello F24

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

- il codice tributo da utilizzare, istituito con la risoluzione n. 6/E/2010, è il 6830 denominato "Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5, Tuir" da utilizzare nella sezione Erario del modello F24;
- l'anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva circolare n. 29/E/2010, è quello relativo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge.

4. Verifiche contabili di inizio anno

Con l'apertura del periodo di imposta 2020 occorre verificare la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:

- la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
- le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;

In base all'art. 18 D.P.R. 600/1973, i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente.

Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è sempre opzionale.

L'articolo 7, D.P.R. 542/1999 consente alle imprese (e ai lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

L'importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione.

5. Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2020

Anche per il 2020 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2020 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni, sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%). Per l'anno 2019 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione da parte dell'Istat del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si attende, pertanto, entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2020. Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2020	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2020, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2020)	20 maggio 2020
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2020)	20 agosto 2020
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2020)	20 novembre 2020
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2020)	20 febbraio 2021

6. Nuovi obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria

Con il *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019* pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019 sono state introdotte ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2019, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir (diverse da quelle già comunicate da altri soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014). Si tratta dei professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari.

Nuovi soggetti obbligati

I nuovi soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono:

- a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- s) gli iscritti all'albo dei biologi.

Il **provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019** dell'Agenzia delle entrate ha confermato anche per i nuovi soggetti obbligati le disposizioni previste dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all'opposizione dell'assistito a rendere disponibili gli stessi dati all'Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

Decorrenza retroattiva dell'obbligo

I nuovi obblighi di comunicazione, pertanto, si applicano ai dati relativi alle predette spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2019, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2020 e Redditi PF 2020 da parte dell'Agenzia delle entrate.

Credenziali di accesso al STS

Per effettuare l'invio telematico dei dati il soggetto obbligato può provvedere direttamente ovvero delegare un soggetto terzo (associazione di categoria o intermediario abilitato all'invio telematico).

I soggetti tenuti all'adempimento devono trasmettere i dati al STS entro:

- il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per la generalità dei soggetti obbligati (31 gennaio 2020 per le spese sostenute nel 2019);
- il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per gli iscritti all'Albo dei veterinari (29 febbraio 2020 – in quanto anno bisestile - per le spese sostenute nel 2019).

Opposizione del cliente all'invio dei dati

È bene ricordare che per tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione viene manifestata alternativamente con le seguenti modalità:

- in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale (l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria);
- l'opposizione può anche essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline;
- in alternativa, l'assistito può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo la tipologia di spesa sanitaria da escludere per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

7. Ultime novità in tema di corrispettivi telematici

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In prossimità del nuovo obbligo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni con diverse risposte che, in questa trattazione, andremo a riepilogare.

Nuove specifiche tecniche

Con il recente provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente provvedimento n. 82017/2016.

Le modifiche hanno comportato sia l'aggiornamento dell'allegato tecnico "Tipi Dati per i Corrispettivi" (siamo alla versione 7.0) quanto il layout del "documento commerciale".

Al di là di aspetti prettamente tecnici, nel punto 3.1 del novellato provvedimento viene precisato, in sintonia con le corrette regole di applicazione dell'Iva, che:

- La memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- L'invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.

I registratori telematici, inoltre, permetteranno di differenziare i valori dei corrispettivi "non riscossi" o degli importi pagati mediante buoni pasto (c.d. *ticket restaurant*). Il tracciato per l'invio dei dati viene modificato per consentire di distinguere i cd. corrispettivi "non riscossi".

Le modifiche, infine, riguardano anche i soggetti che operano con più codici attività per i quali le nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all'attività per la quale si sta effettuando l'operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell'imposta.

Recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ha proseguito con le risposte alle istanze di interpello formulate dai contribuenti. Nel dettaglio si riepiloga quanto concluso:

- Le attività spettacolistiche disciplinate dall'articolo 74-quater, D.P.R. 633/1973, per le quali opera la certificazione mediante titoli di accesso, sono esonerate dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto i dati dei citati titoli di accesso sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae ai sensi del D.M. datato 13 luglio 2000. Resta invece l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione alle operazioni riguardanti attività accessorie allo spettacolo diverse dai biglietti d'ingresso.
- L'interpello riguarda gli obblighi di certificazione delle attività di intrattenimento, che al pari delle attività spettacolistiche avvengono mediante emissione di titoli di accesso. L'Agenzia conferma l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per tali attività di intrattenimento.

Avvio graduale dell'obbligo per i distributori di carburante

Modificato il precedente provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, al fine di estendere ulteriormente l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante.

Con il nuovo provvedimento si stabiliscono avvisi scaglionati in funzione della quantità di benzina e di gasolio erogata complessivamente, per singolo impianto, nell'anno 2018.

In particolare, il nuovo obbligo decorre:

- Dal 1° gennaio 2020 per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 3 milioni di litri;
- Dal 1° luglio 2020 per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- Dal 1° luglio 2021 per gli altri impianti.

Si rammenta che per l'invio dei dati restano ferme le modalità già previste per i distributori ad "alta automazione" e cioè la trasmissione sul Portale unico dogane disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane.

Quanto ai termini di trasmissione sono previste differenze a seconda della periodicità della liquidazione Iva periodica dell'esercente:

- Per i contribuenti mensili l'invio andrà effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (con la facoltà dell'invio accorpato dei dati del 1° trimestre 2020 entro il 30 aprile 2020 per i soggetti il cui obbligo decorre dal 1° gennaio 2020);
- Per i contribuenti trimestrali l'invio andrà effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

8. Veicoli in uso ai dipendenti e agli amministratori

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori (dipendenti e/o collaboratori) dell'impresa è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica quotidiana.

L'uso del veicolo può essere:

- per uso esclusivamente aziendale. Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit.
- per uso promiscuo aziendale e privato. Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe ACI;
- per uso esclusivamente privato. Il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

- il costo di acquisto rilevato nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impegno si deduce nella misura del 20%;
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato al dipendente

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede di alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta;
- Non risulta necessaria alcuna annotazione sul libretto dell'auto.

La normativa fiscale permette di considerare il valore del benefit al dipendente in misura forfettaria.

Tale regola generale è stata oggetto di modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2020.

Si precisa che:

- per le assegnazioni realizzate sino al 30.06.2020 valgono le regole che quantificano il benefit in misura pari al 30% della tariffa ACI corrispondente alla percorrenza standard di 15.000 Km;
- per le assegnazioni poste in essere dal prossimo 1° luglio 2020 cambiano le percorrenze aziendali e private, prevedendo una differenziazione fondata sulle emissioni di anidride carbonica del veicolo, secondo la tabella che segue.

EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO	% DI PERCORRENZA PRIVATA	
	Anno 2020	Anno 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del benefit "variabile" è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce "V.7" (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura).

Segnaliamo che:

- sarebbe opportuno attribuire data certa all'atto di assegnazione del veicolo, al fine di evitare contestazioni future (i documenti fiscali, quali cedolino e/o fattura aiuteranno comunque in tal senso a comprovare la circostanza);
- per assegnazione di auto non si intende solo il primo atto, ma anche – ad esempio – l'attribuzione di un nuovo veicolo. Così, il dipendente che da sempre aveva l'auto aziendale e ne ricevesse una nuova dal 01.07.2020 dovrà applicare le nuove regole. Analogamente, la medesima auto posseduta dall'azienda da anni, qualora – a seguito di un licenziamento – fosse assegnata ad un nuovo dipendente dal 1° luglio prossimo scontrerà le nuove regole sopra rappresentate.

In tale casistica, da punto di vista fiscale:

- il costo di acquisto rileva nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
- l'IVA risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura.

Auto per uso esclusivamente privato

L'ipotesi va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura. Il benefit andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Il benefit per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso dell'amministratore: vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione. Si ricorda che l'amministrazione finanziaria ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.



Dal punto di vista fiscale:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impegno si deduce nella misura del 20%;
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati